


ALLEGATO Sub "A"


ATTO DI TRANSAZIONE

TRA: i sigg. DE FINA Nicola, nato a Bernalda (MT) il 10.09.1947, c.f. DFN NCL 47P10 A801X e DEFINA Antonia Angela Francesca, nata a Bernalda (MT) il 4.09.1955, c.f. DFN NNN 55P44 A801B, quali eredi della sig.ra Cosima Viggiano, assistiti dall'avv. Massimo Lavitola del Foro di Matera

E: COMUNE DI BERNALDA, in persona del Commissario Straordinario, legale rapp.te p.t. ~~Dott.ssa CAMERINI Rosalia Ermelinda~~, (P.IVA : 81001090778) assistito dall'avv. Chiara Maria Bruna Latorre del Foro di Matera

PREMESSO CHE

- 1.- con deliberazione di G.C. n.48 del 21.03.2008, previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 16 DPR 327/2001, il Comune di Bernalda approvava il progetto definitivo dei lavori di completamento del sistema viario in Bernalda con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 DPR 327/2001.
2. - il Comune di Bernalda, in ottemperanza all'art. 20 del DPR 327/2001, notificava a ciascun proprietario, e tra questi alla sig. Viggiano Cosima, l'elenco dei beni da espropriare con invito a fornire all'ufficio espropriazioni ogni contributo utile per la determinazione del valore da riconoscere ai terreni ricompresi nella procedura espropriativa.
Per la ditta Viggiano Cosima la particella interessata era individuata in quella catastalmente indicata al foglio di mappa 11 - p.lla 2109 (già 1967 e precedentemente 243) di 464,00 mq, rientrante nella Zona "TM" tessuto misto.
3. - la sig. Viggiano Cosima accogliendo l'invito in data 4 giugno 2008 trasmetteva osservazioni e contributi partecipativi.
4. - con determinazione n.89 del 27.06.2008 del Dirigente del settore tecnico Patrimoniale - servizio Ufficio tecnico, il Comune di Bernalda, determinava la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere agli aventi diritto in dipendenza della disposta espropriazione.

Per la ditta Viggiano Cosima trattandosi di terreni di natura non edificatoria la indennità provvisoria veniva determinata in € 30,00/mq e, quindi, in € 13.920,00# in base alla caratteristica del fondo;

5. - il Comune di Bernalda provvedeva alla notificazione della determinazione n.89/2008 alla sig. Viggiano Cosima; poiché non seguiva alcuna accettazione della indennità la somma relativa veniva depositata presso la Cassa DD.PP.;

6. - la sig.ra Viggiano Cosima notificava in data 23.09.2008, atto di citazione in opposizione alla stima convenendo il Comune di Bernalda innanzi alla Corte di Appello di Potenza opponendosi alla indennità di esproprio così come quantificata in via provvisoria;

7.- il Comune si costituiva regolarmente in giudizio all'udienza del 3.3.2009 contestando ogni avverso dedotto. Il giudizio proseguiva e veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e sarà chiamato all'udienza del 31.10.2017;

8. - in 6.10.2009 interveniva il decreto di esproprio n. 19770 comprendente anche il bene censito al fgl n. 11 mapp. n. 2126 (derivante dal frazionamento della originaria p.lla 2126) di superficie 464 di proprietà della sig. Viaggiano Cosima;

9.- in data 19.10.2009 il Comune di Bernalda provvedeva ad immettersi nel possesso dei terreni di cui al foglio di mappa n.11 e fra questi anche 2126, (già 2109) di superficie mq 464 di proprietà della ditta Viggiano Cosima,

10.- in data 14.10.2010 la sig. Viggiano è deceduta lasciando come eredi ab intestato i due figli sigg.ri DE FINA Nicola e DEFINA Antonia Angela Francesca.

11.- che nelle more di giudizio gli eredi Viggiano Cosima hanno manifestato, con nota del 11.07.2012 a firma dell'avv. Massimo Laviola, il venire meno dell'interesse a proseguire l'azione giudiziaria intrapresa contro il Comune di Bernalda e la volontà di accettare l'indennità offerta dal Comune pari a € 13.920,00# e depositata presso la Cassa DD.PP rinunciando a qualsiasi azione inerente i fatti di causa;

12.- gli eredi Viggiano hanno già provveduto a richiedere al Comune di Bernalda lo svincolo della somma depositata presso la Cassa DDPP;

13.- il Comune di Bernalda ha preso atto da parte degli eredi Viggiano della volontà di accettare per l'esproprio n. 19770 del 6.9.2009, l'indennità di esproprio a Suo tempo offerta pari a € 13.920,00# e della intervenuta carenza di interesse degli stessi a proseguire l'azione giudiziaria e si dichiara disposto ad accettare la rinuncia agli atti

Dopo ampia e approfondita discussione, le parti, come innanzi identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1: Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART.2: i sigg. DE FINA Nicola e DEFINA Antonia Angela Francesca quali eredi legittimi della sig. Viggiano Cosima nata a Bernalda il 11.5. 1926 e deceduta in data 14.12.2010 dichiarano di accettare, come accettano, quale indennità di esproprio per la particella individuata in catasto al foglio di mappa 11 - p.lla 2126 (già 2109) di 464,00 mq , a titolo definitivo la somma di € 13.920,00# come quantificata dal Comune nella determinazione n.89 del 17.06.2008 del Dirigente del settore tecnico Patrimoniale - servizio Ufficio tecnico;

ART. 3: con l'accettazione di tale somma i sigg. DE FINA Nicola e DEFINA Antonia Angela Francesca nella loro qualità di eredi di Viggiano Cosima dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Bernalda per l'esproprio di cui al decreto n. n. 19770 del 6.9.2009, a nessun titolo, ragione o azione, dichiarandosi interamente soddisfatti.

ART.4) i sigg. DE FINA Nicola e DEFINA Antonia Angela Francesca nella qualità indicata rinunciano al giudizio iscritto al n. 450/2008 ruolo generale della Corte di Appello di Potenza avente ad oggetto opposizione alla stima

impegnandosi ad abbandonare il giudizio e a qualsivoglia azione inerente ai fatti oggetto di causa, facendo estinguere il giudizio;

ART. 5) il Comune di Bernalda nel prendere atto della dichiarazione degli eredi Viggiano Cosima di accettazione della somma offerta a titolo di indennità per l'esproprio di cui al decreto n. 19770 del 6.9.2009, si impegna a non opporsi allo svincolo delle suddette somme depositate presso la Cassa DD.PP.

ART. 6) il Comune di Bernalda prende atto della rinuncia agli atti di giudizio e all'azione e dichiara di accettarla e di impegnarsi a far estinguere il giudizio presentando apposita istanza alla Corte di Appello;

ART. 7) le parti danno atto di compensare le spese del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Potenza ed iscritto al n. 450/2008

ART. 8) gli avv. Massimo Lavitola e Chiara M.B. Latorre dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale di cui alla L.P. art. 68.

ART. 9) l'imposta del registro e gli oneri tutti conseguenti dalla registrazione del presente verbale di conciliazioni se dovuti sono a carico delle parti nella misura della metà.

Bernalda ,

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Bernalda

In persola del I.r.p.t.

De Fina Nicola

Defina Antonia Angela Francesca

(avv. Chiara Maria Bruna Latorre)

(avv. Massimo Lavatola)